

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sulle prescrizioni di sicurezza nella protezione civile

del 1° marzo 2020

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
visto l'articolo 41 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sulla protezione civile,
emana le seguenti istruzioni:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni di sicurezza si applicano all'istruzione nella protezione civile, agli interventi di pubblica utilità, agli interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi e altre situazioni d'emergenza nonché ai servizi di protezione civile in caso di conflitto armato.

² In situazioni d'emergenza o in situazioni eccezionali, in base a una valutazione dei rischi e tenuto conto di tutte le conseguenze per le persone, gli animali, l'ambiente e i beni materiali, è possibile derogare alle presenti prescrizioni.

³ I Cantoni hanno la facoltà di emanare prescrizioni di sicurezza supplementari per attrezzi e apparecchi, equipaggiamenti personali dei militi e materiale d'intervento acquistati e finanziati di propria iniziativa.

Art. 2 Responsabilità

¹ I militi della protezione civile, gli istruttori e altre persone impiegate nella protezione civile sono tenuti ad osservare le prescrizioni di sicurezza.

² Devono interrompere immediatamente l'attività in corso se questa rappresenta un pericolo per le persone, gli animali, l'ambiente o beni materiali.

³ Per prevenire gli infortuni e le malattie, i superiori e gli istruttori adottano tutte le misure necessarie in base all'esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

Art. 3 Servizi di protezione civile che presentano pericoli particolari

¹ I superiori e gli istruttori devono allestire e applicare un piano di sicurezza per i servizi di protezione civile che presentano pericoli particolari per le persone, gli animali, l'ambiente o beni materiali.

² Il piano di sicurezza comprende:

- a. un'analisi dei rischi e dei pericoli;
- b. la pianificazione di misure adeguate, compresa l'organizzazione d'emergenza;
- c. la sorveglianza del rispetto e dell'efficacia delle misure ordinate.

³ I servizi di protezione civile che presentano pericoli particolari per le persone possono essere prestati solo dai militi della protezione civile che dispongono della formazione richiesta o della relativa competenza. Mentre eseguono i lavori i militi devono essere sorvegliati.

⁴ È vietato lavorare da soli durante le prestazioni di servizio con pericoli particolari.

Capitolo 2: Prescrizioni di sicurezza generali

Sezione 1: Idoneità al servizio di protezione civile

Art. 4 Base legale

Per verificare l'idoneità al servizio di protezione civile si applica l'ordinanza del 5 dicembre 2003² concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile.

Art. 5 Medico del corso

Ad eccezione degli interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza, per i militi della protezione civile deve essere designato un medico responsabile del corso.

Art. 6 Interrogazione sanitaria d'entrata

¹ All'inizio di un servizio di protezione civile il direttore del servizio organizza un'interrogazione sanitaria d'entrata.

² Devono annunciarsi i militi della protezione civile che

¹ RS 520.11

² RS 520.15

- a. sono in possesso di un certificato medico o di documenti medici;
- b. prima del servizio di protezione civile hanno sofferto di una grave malattia o subito un grave incidente;
- c. soffrono di un danno alla salute, di una malattia oppure delle conseguenze di un incidente;
- d. prima del servizio di protezione civile hanno sofferto di una malattia contagiosa o hanno avuto eventualmente contatti con persone affette da malattie contagiose;
- e. ritengono di non essere in grado di svolgere il servizio per ragioni mediche.

³ Il direttore del servizio si assicura che i militi che si sono annunciati per l'interrogazione sanitaria d'entrata siano condotti dal medico del corso. In seguito informa i superiori o gli istruttori in merito alle restrizioni dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile ordinate dal medico.

Art. 7 Interrogazione sanitaria d'uscita

¹ Alla fine di un servizio di protezione civile il direttore del servizio organizza un'interrogazione sanitaria d'uscita.

² Devono annunciarsi i militi della protezione civile che si sono ammalati o infortunati durante il servizio di protezione civile e che non lo hanno ancora segnalato.

³ I militi che dopo il proscioglimento presentano un danno alla salute riconducibile, a loro avviso, al servizio di protezione civile prestato, devono immediatamente farsi esaminare da un medico. Se questo costata che il danno è riconducibile al servizio di protezione civile prestato, deve annunciarlo immediatamente all'assicurazione militare.

Art. 8 Sostanze che danno assuefazione

¹ I militi non devono ridursi in uno stato in cui potrebbero minacciare sé stessi o gli altri. Ciò vale in particolare per il consumo di alcolici o altre sostanze psicotrope.

² Quando sussiste il sospetto che un milite sia limitato nella sua capacità di prestare servizio a causa del consumo di sostanze stupefacenti, viene valutato dal medico del corso o da altro personale specializzato e può essere licenziato dal servizio.

Art. 9 Servizi di protezione civile potenzialmente stressanti

I militi della protezione civile devono essere informati sulle possibili ripercussioni psicologiche di un servizio di protezione civile potenzialmente stressante prima e dopo l'intervento. Devono inoltre essere informati in merito alla possibilità di avere successivamente un colloquio con uno specialista appositamente formato.

Sezione 2: Equipaggiamento personale di protezione

Art. 10 In generale

L'equipaggiamento personale di protezione deve:

- a. essere idoneo all'uso previsto;
- b. proteggere efficacemente chi lo indossa dai rischi previsti.

² Le istruzioni d'uso e le prescrizioni di sicurezza del fabbricante devono essere rispettate.

Art. 11 Calzature

Le calzature di tutti i militi della protezione civile devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

- a. tomaia robusta e alta fino sopra la caviglia;
- b. suola profilata e antiscivolo;
- c. zona tallone chiusa;
- d. essere impermeabili;
- e. essere antistatiche e resistenti al carburante;

Art. 12 Abbigliamento ad alta visibilità

Occorre indossare almeno un indumento ad alta visibilità che copra il torace a norma EN ISO 20471 classe 2:

- a. per i lavori svolti in prossimità di strade pubbliche;
- b. in caso di cattive condizioni di visibilità;
- c. nel raggio d'azione di macchinari.

Sezione 3: Apparecchi, attrezzi e materiale

Art. 13 In generale

¹ Gli apparecchi e gli attrezzi utilizzati devono:

- a. essere idonei all'uso previsto;
- b. essere impiegati conformemente alle regole riconosciute della tecnica.

² Le istruzioni d'uso e le prescrizioni di sicurezza del fabbricante devono essere osservate.

³ Il materiale utilizzato deve essere idoneo all'uso previsto e soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali.

⁴ Non è consentito rimuovere né modificare i dispositivi di sicurezza.

Art. 14 Apparecchi elettrici

In caso d'allacciamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica pubblica, occorre interporre un interruttore di sicurezza FI tra la presa di corrente e l'apparecchio.

Sezione 4: Circolazione e trasporti

Art. 15 Basi legali

All'impiego di veicoli a motore e rimorchi nella protezione civile si applica la legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale, l'ordinanza del 13 novembre 1962⁴ sulle norme della circolazione stradale, l'ordinanza del 5 settembre 1979⁵ sulla segnaletica stradale e l'ordinanza del 27 ottobre 1976⁶ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.

Art. 16 Conducenti di veicoli a motore e manovre

¹ All'inizio di un servizio di protezione civile, i superiori o gli istruttori controllano se i militi della protezione civile previsti per la guida sono in possesso di una licenza di condurre valida e idonea per il tipo di veicolo.

² I militi che non sono in grado di condurre un veicolo per spossatezza, assunzione di farmaci o altri motivi informano immediatamente il superiore o l'istruttore.

³ Durante le manovre un aiutante sorveglia la manovra e dà segnalazioni. Se il conducente non trova nessuno per questo compito, si assicura che non vi siano persone od ostacoli nella zona di pericolo.

⁴ È vietato spostare i rimorchi a passo di corsa. Il timone deve sempre essere orientato verso monte.

Art. 17 Trasporto di persone

Non è permesso trasportare persone sui rimorchi.

Art. 18 Trasporto di merci

¹ Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dall'ordinanza del 29 novembre 2002⁷ concernente il trasporto di merci pericolose su strada e dall'Accordo europeo del 30 settembre 1956⁸ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

² Il trasporto di derrate alimentari sottostà all'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁹ sui requisiti igienici.

Sezione 5: Lavori in prossimità di strade pubbliche

Art. 19

¹ In caso di intralcio alla circolazione o pericoli particolari è necessario informare la polizia e, se del caso, le competenti imprese di trasporto.

² Il segnale «Altri pericoli» deve essere posizionato sia prima che dopo il luogo di pericolo:

- a. all'interno delle località a massimo 50 m di distanza;
- b. fuori località a 150–250 m di distanza.

Il segnale di pericolo deve essere conforme alla norma SN 640 871 e illuminato nell'oscurità.

³ Sul luogo del pericolo devono essere impiegate guardie del traffico.

⁴ Le guardie devono indossare indumenti ad alta visibilità ai sensi dell'articolo 12 e di notte o quando le condizioni meteorologiche lo richiedono devono essere equipaggiate con una torcia a luce bianca, gialla o rossa.

³ RS 741.01

⁴ RS 741.11

⁵ RS 741.21

⁶ RS 741.51

⁷ RS 741.621

⁸ RS 0.741.621

⁹ SR 817.024.1

Sezione 6: Lavori in prossimità dell'acqua

Art. 20

¹ Per eseguire lavori in prossimità o al di sopra dell'acqua i militi della protezione civile indossano giubbotti di salvataggio:

- a. in caso di pericolo di annegamento;
- b. durante traghettamenti.

² Vi è pericolo di annegamento se:

- a. la profondità dell'acqua supera un metro; oppure
- b. la velocità della corrente dell'acqua supera un metro al secondo e la profondità dell'acqua supera 50 cm.

In caso di pericolo di annegamento, ai militi non è consentito di rimanere in acqua.

³ Le persone assicurate con una corda in prossimità o al di sopra di un corso d'acqua devono essere assicurate in modo tale da non poter cadere in acqua.

Sezione 7: Lavori con pericolo di caduta

Art. 21 In generale

¹ È necessario adottare dispositivi anticaduta quando:

- a. si eseguono lavori a una distanza inferiore a 2 m da un bordo o una zona che presenta un pericolo di caduta e
- b. l'altezza di caduta è superiore a 3 m.

² In ambiente di lavoro particolarmente pericoloso è necessario adottare misure anticaduta anche per altezze di caduta inferiori a 3 m.

³ Se vengono impiegate delle scale come accesso a postazioni di lavoro, occorre adottare misure anticaduta a partire da un'altezza di caduta superiore a 5 m.

Art. 22 Impiego dell'equipaggiamento di protezione anticaduta personale

¹ L'impiego dell'equipaggiamento anticaduta personale è autorizzato solo se la protezione collettiva o l'impiego di ausili tecnici non sono possibili oppure sono pericolosi o sproporzionati.

² Il sistema di sicurezza è posato in modo tale che, in caso di caduta, la forza massima sul corpo della persona assicurata non superi mai 6 kN (forza choc).

Art. 23 Persone assicurate

¹ La persona assicurata deve essere in grado di muoversi autonomamente in modo controllato in qualsiasi momento senza il sostegno delle corde.

² Una persona bloccata nel sistema di sicurezza deve poter essere salvata con i mezzi propri disponibili in loco in al massimo 20 minuti.

Art. 24 Ancoraggi

¹ La persona da assicurare è fissata a un ancoraggio resistente (sistema di aggancio). È vietato assicurare la persona direttamente a una seconda persona.

² Nel punto d'aggancio, gli ancoraggi allestiti dai militi della protezione civile per assicurare una persona devono presentare le seguenti forze di rottura minime:

- a. 12 kN se la forza massima sul punto d'aggancio in caso di caduta non supera 6 kN;
- b. 22 kN se la forza massima sul punto d'aggancio in caso di caduta supera i 6 kN.

³ Se si utilizzano gli ancoraggi allestiti da terzi omologati per la protezione anticaduta, devono essere osservate le prescrizioni del fabbricante o del responsabile della loro immissione in commercio.

⁴ Prima di fissare l'elemento di collegamento all'ancoraggio, i militi effettuano un controllo visivo dell'ancoraggio e del punto di aggancio per escludere eventuali danni.

Sezione 8: Lavori in prossimità di impianti a corrente forte

Art. 25 Base legale

I lavori su impianti a corrente forte sottostanno all'ordinanza del 30 marzo 1994¹⁰ sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte).

¹⁰ RS 734.2

Art. 26 Impianti a corrente forte

Nelle presenti istruzioni s'intende per impianti a corrente forte:

- a. gli impianti ad alta tensione ai sensi dell'articolo 3 numero 13 dell'Ordinanza sulla corrente forte;
- b. gli impianti a bassa tensione ai sensi dell'articolo 3 numero 21 dell'Ordinanza sulla corrente forte;
- c. le linee di contatto e di alimentazione di tutte le ferrovie, tram e filobus.

Art. 27 In generale

¹ Se alla postazione di lavoro gli impianti a corrente forte non sono manifestamente cortocircuitati e messi a terra, sono da considerarsi sotto tensione.

² Le linee aeree a corrente forte devono essere disinserite, messe a terra e reinserte dal gestore.

³ I ricetrasmittitori, i gruppi elettrogeni, le macchine da cantiere, i veicoli e gli apparecchi devono essere collocati in modo tale che anche nelle peggiori condizioni si possa escludere un contatto con le linee aeree a corrente forte situate nelle vicinanze. Per gli impianti ricetrasmittenti mobili si deve rispettare una distanza minima di 100 m.

⁴ Prima di disporre qualsiasi lavoro in prossimità di una linea di contatto, si devono informare i competenti organi delle ferrovie e delle aziende di trasporto dell'attività prevista. I lavori possono essere avviati solo dopo aver ricevuto il permesso scritto e dopo l'avvenuta interruzione e messa a terra necessarie. Le indicazioni e le istruzioni del personale ferroviario e dei collaboratori delle aziende di trasporto devono essere osservate in modo scrupoloso.

Sezione 9: Carburanti

Art. 28 In generale

Nel maneggiare carburanti è vietato:

- a. fumare;
- b. utilizzare illuminazioni a fiamma o fuochi;
- c. lavorare in locali non areati;
- d. lasciare aperti recipienti pieni o vuoti;
- e. utilizzare apparecchi elettrici o elettronici; sono fatti salvi gli apparecchi elettrici o elettronici specialmente omologati per questo scopo.

Art. 29 Trasporto

I contenitori per il trasporto di carburanti devono essere omologati per il loro contenuto e contrassegnati.

Art. 30 Immagazzinamento

¹ I carburanti e gli altri liquidi infiammabili devono essere conservati esclusivamente nei locali destinati a questo scopo.

² I contenitori di carburanti devono essere immagazzinati nel limite del possibile in vasche di contenimento in locali di edifici indipendenti, non abitati e realizzati con materiale ignifugo.

³ Sul lato esterno delle porte dei depositi deve essere affissa l'etichetta di pericolo di classe 3 ai sensi dell'ADR¹¹ e un cartello di pericolo «Vietato fumare».

⁴ Nei locali degli attrezzi degli impianti di protezione civile possono essere depositati i carburanti necessari per l'impiego imminente solo se i locali sono dotati di un impianto rilevatore di gas. La manutenzione dell'impianto rilevatore di gas deve essere garantita in modo verificabile. Nel caso in cui non fosse installato alcun impianto rilevatore di gas, i serbatoi di carburante degli apparecchi e attrezzi immagazzinati devono essere vuoti.

Sezione 10: Gas

Art. 31 In generale

¹ Le bombole di gas devono essere protette dal calore eccessivo e da danneggiamenti meccanici. Nel limite del possibile devono essere immagazzinate in piedi e fissate per evitarne la caduta.

² Durante il trasporto e l'impiego, le bombole in posizione verticale devono essere fissate in modo tale che non possano cadere, quelle in posizione orizzontale in modo tale che non possano rotolare.

³ Il cappuccio di protezione della valvola sulle bombole di gas non collegate deve sempre essere avvitato.

⁴ Non si possono depositare o collegare bombole di gas nelle vie di evacuazione.

⁵ Le valvole delle bombole e il valvolame del gas non possono essere aperte d'un colpo.

¹¹ RS 0.741.621

Art. 32 Aria compressa e acetilene

¹ Le condotte, gli apparecchi e gli attrezzi sotto pressione o pressurizzati non possono essere collegati o staccati senza compensazione della pressione.

² L'aria compressa oliata non deve entrare in contatto diretto con la pelle.

³ La pressione di lavoro nelle condotte di distribuzione dell'acetilene è limitata a 1,5 bar.

Art. 33 Ossigeno

È vietato l'uso di olio e grasso sulle condotte e sul valvolame dell'ossigeno.

Art. 34 Tubi flessibili per gas

¹ I tubi flessibili per gas devono essere fissati per evitare la fuoriuscita della boccola dal tubo.

² Colori dei tubi:

- a. rosso per i gas combustibili, fatti salvi i gas liquidi;
- b. arancione per i gas liquidi;
- c. blu per l'ossigeno;
- d. nero per tutti gli altri gas non infiammabili.

Per l'impiego dei cuscini di sollevamento con aria compressa è ammesso l'uso di condotte flessibili colorate.

Capitolo 3: Prescrizioni di sicurezza per settore d'attività

Sezione 1: Costruzione di linee

Art. 35 Costruzione di linee aeree

¹ I militi della protezione civile devono indossare un elmetto protettivo a norma DIN EN 397 con sottogola e protezione dalla corrente elettrica.

² Se la linea incrocia una strada o una via, il cavo da campo (linea della protezione civile) deve essere teso a un'altezza di almeno 5 m dalla carreggiata. Il cavo da campo deve essere fissato su entrambi i lati dell'incrocio.

³ Se la linea incrocia un sentiero o è allestita su un terreno aperto, il cavo da campo deve essere teso a un'altezza di almeno 3,5 m dal suolo.

⁴ Se la linea incrocia un fiume, il cavo da campo deve essere teso a un'altezza di almeno 10 m dalla superficie d'acqua. Il cavo da campo deve essere fissato su entrambi i lati del corso d'acqua.

⁵ Se una strada asfaltata o in terra battuta non può essere attraversata con una linea aerea, la linea può essere costruita lungo:

- a. un canale di drenaggio;
- b. un sottopassaggio;
- c. un cavalcavia.

Art. 36 Costruzione di linee al suolo

¹ Se la linea incrocia una strada o un sentiero in terra battuta, il cavo da campo va interrato a una profondità di almeno 10 cm. Il cavo da campo deve essere fissato su entrambi i lati dell'incrocio.

² Se all'incrocio con strade e sentieri asfaltati non è possibile procedere secondo l'articolo 35 nel raggio di 100 m, il cavo da campo può essere posato direttamente sulla carreggiata e lasciato incustodito per al massimo 24 ore. In tal caso il cavo da campo deve:

- a. essere posato nel limite del possibile ad angolo retto rispetto alla carreggiata;
- b. poggiare sulla carreggiata ed essere il più possibile teso;
- c. essere fissato su entrambi i lati della strada.

³ Se la linea incrocia un sentiero o è allestita su un terreno aperto, il cavo da campo va posato in modo da non costituire un pericolo d'inciampo.

⁴ Se la linea incrocia un corso d'acqua, il cavo da campo deve essere ancorato sul fondo dell'acqua e fissato su entrambi i lati del corso d'acqua.

Art. 37 Utilizzazione comune delle strutture portanti

¹ È permesso utilizzare i pali di legno delle linee aeree a bassa tensione per fissare i cavi da campo. La linea della protezione civile non deve mai entrare in contatto con il valvolame montato sui pali delle linee aeree a bassa tensione. La linea della protezione civile dovrà trovarsi a una distanza di almeno 1,5 m dal conduttore più basso della linea aerea a bassa tensione.

² Le linee della protezione civile sospese o fissate ai candelabri stradali metallici e alle colonne metalliche dei semafori devono essere isolati.

³ È proibito utilizzare i tralicci delle linee aeree ad alta tensione per fissare le linee della protezione civile.

Art. 38 Costruzione di linee della protezione civile parallele a linee aeree a corrente forte

¹ Se una linea della protezione civile deve essere costruita parallelamente a una linea aerea a bassa tensione, è necessario osservare una distanza che permetta di escludere che le linee entrino in contatto tra loro anche in caso di caduta.

² Nel caso in cui una linea della protezione civile è costruita parallelamente a linee aeree ad alta tensione con una campata fino a 50 m oppure a linee di contatto dei trasporti pubblici, la distanza minima da osservare è di 20 m. Si deve poter escludere che le linee entrino in contatto tra loro.

³ Nel caso in cui la linea della protezione civile è costruita parallelamente a linee aeree ad alta tensione con campata superiore a 50 m, la distanza da osservare è di almeno 100 m tra le due linee. La distanza minima è definita in modo tale che permetta di escludere un contatto tra le linee anche in caso di caduta.

Art. 39 Incrocio tra linee della protezione civile e linee aeree a corrente forte

¹ I fissaggi devono essere eseguiti in modo tale che non si stacchino e che il cavo da campo non possa essere trascinato via, nemmeno in caso di forte sollecitazione.

² È vietato far passare la linea della protezione civile liberamente sopra le linee aeree a corrente forte.

³ All'incrocio di una linea della protezione civile con una linea aerea a bassa tensione, fra il conduttore più basso di quest'ultima e la linea della protezione civile si deve mantenere una distanza di almeno 1,5 m.

⁴ Per incrociare le linee aeree ad alta tensione, le linee della protezione civile devono essere posate a terra. Il cavo da campo della protezione civile deve essere fissato 20 m prima, direttamente sotto e dopo il punto d'incrocio. Le linee devono incrociarsi possibilmente ad angolo retto.

⁵ Durante la costruzione e lo smontaggio di linee della protezione civile si può procedere allo srotolamento del filo sotto linee aeree dell'alta tensione solo dopo che il fissaggio sotto il punto d'incrocio è stato eseguito.

⁶ Se una linea aerea ad alta tensione incrocia una linea a corrente debole o a bassa tensione sottostante, la linea della protezione civile può essere condotta lungo le strutture portanti di queste ultime. Le linee devono incrociarsi possibilmente ad angolo retto.

Art. 40 Linee della protezione civile nell'ambito di ferrovie, tram e filobus

¹ È consentito incrociare tracciati elettrici unicamente in prossimità di sottopassaggi, canali di drenaggio, cavalcavia e attraversamenti di condotte fissi già presenti nel tracciato dal gestore della ferrovia.

² La linea della protezione civile non può entrare in contatto con le parti metalliche del tracciato né con pali o tralicci. Occorre inoltre rispettare le disposizioni del gestore della relativa impresa di trasporto.

³ Se la linea della protezione civile è posata parallelamente a un tracciato di ferrovia, tram o filobus, si deve mantenere una distanza di almeno 20 m dallo stesso. La linea della protezione civile deve essere fissata almeno ogni 20 m.

⁴ È vietato condurre la linea della protezione civile liberamente sopra le linee di contatto di ferrovie, tram e filobus elettrici.

⁵ Presso i cavalcavia, i ponti e le passerelle sotto i quali vi è una linea aerea a corrente forte di un tracciato di ferrovia, tram o filobus, il cavo da campo deve essere fissato all'interno del parapetto in modo tale da escludere che possa cadere sulla linea di contatto sottostante, anche nel caso in cui dovesse rompersi. La linea della protezione civile deve essere isolata dalle parti in metallo.

Sezione 2: Sostegno della sanità pubblica

Art. 41

¹ È possibile prestare servizi di protezione civile a sostegno di istituzioni della sanità pubblica solo sotto la responsabilità e la direzione tecnica della relativa istituzione.

² I militi della protezione civile devono essere istruiti in materia di igiene e protezione della salute prima dell'impiego.

Sezione 3: Lavori generali da pioniere

Art. 42 Perforare, sezionare, smantellare e aprire passaggi

¹ È vietato:

- a. tagliare fusti, recipienti e simili che contengono o contenevano sostanze infiammabili o chimiche;
- b. tagliare elementi che sono sotto tensione idraulica, pneumatica, elettrica o forte tensione meccanica.

² Durante l'apertura di passaggi in muri o solette si deve evitare di danneggiare eventuali condotte.

³ Durante l'apertura di un passaggio in una soletta in sede d'istruzione nessuno deve trovarsi nel locale sottostante.

Art. 43 Sollevare, spostare e assicurare

¹ Durante il sollevamento di carichi con sollevatori, cuscini sollevatori e altri apparecchi, il carico deve sempre essere puntellato.

² È vietato lavorare sotto o sopra carichi sollevati non puntellati.

³ Nel raggio d'azione di corde sono autorizzati a trattarsi solo gli operatori. È vietato soffermarsi presso il punto di rinvio di una corda sotto trazione.

Sezione 4: Lavorare tra le macerie

Art. 44 Sicurezza tra le macerie

¹ L'aria sul luogo di lavoro tra le macerie deve essere costantemente sorvegliata per mezzo di uno strumento di misurazione delle sostanze pericolose. Lo strumento di misurazione deve essere impostato in modo tale da dare automaticamente l'allarme quando viene raggiunta la soglia d'allarme.

² È necessario sorvegliare la presenza dei seguenti gas:

- a. ossigeno;
- b. gas infiammabili;
- c. idrogeno solforato;
- d. monossido di carbonio.

³ Prima di calarsi in pozzi e buche è necessario controllare l'aria dall'alto con lo strumento di misurazione delle sostanze pericolose.

⁴ Nel caso in cui si sospettasse la presenza di sostanze radioattive nelle macerie, è necessario munirsi di un dosimetro. Durante l'esecuzione di lavori nelle vicinanze o nella zona di pericolo di edifici o macerie instabili occorre:

- a. disporre un'osservazione costante dell'oggetto;
- b. che l'osservatore sia equipaggiato con un mezzo d'allarme;
- c. che le persone coinvolte conoscano il comportamento da adottare in caso d'allarme;
- d. sia allestito un posto di primi soccorsi.

⁵ In caso d'incendio o fumo oppure di pericoli radiologici, biologici, o chimici accertati, è possibile svolgere un intervento della protezione civile solo sotto la responsabilità e la direzione tecnica dei relativi specialisti.

Art. 45 Salvataggio con le corde

¹ Il salvataggio con le corde è consentito solo se dal punto di vista della tecnica di salvataggio soluzioni più semplici sarebbero più pericolose, inattuabili o sproporzionate. L'operazione deve essere costantemente sorvegliata da un luogo sicuro.

² Devono sempre essere utilizzate due corde ancorate separatamente l'una dall'altra. Una corda costituisce il mezzo di accesso, discesa, salita e sostegno (corda di lavoro), l'altra il dispositivo di sicurezza (corda di sicurezza). In qualsiasi momento deve essere possibile alternare tra scendere e salire con la corda e viceversa, anche sotto carico.

³ All'ancoraggio delle corde si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 23. Nel punto d'aggancio, tuttavia, gli ancoraggi allestiti dai militi della protezione civile per eseguire un salvataggio con le corde devono presentare un carico di rottura minimo di 22 kN. Gli ancoraggi allestiti da terzi devono essere omologati per il salvataggio con le corde.

⁴ Una persona calata con la corda può staccarsi dalla corda di sicurezza solo se l'aria è respirabile senza rischi e non vi è alcun pericolo di caduta.

⁵ La testa e il volto di pazienti estratti dalla profondità in posizione verticale con una barella devono essere protetti con mezzi adeguati.

⁶ Nel caso in cui una persona sospesa con la corda rimanesse bloccata, deve poter essere salvata con i mezzi propri disponibili in loco in al massimo 20 minuti.

Sezione 5: Lavori forestali

Art. 46 Lavori forestali

¹ I lavori forestali possono essere eseguiti solo d'intesa con il competente servizio forestale.

² Per l'esecuzione di lavori forestali è necessario osservare le direttive CFSL 2134 (Lavori forestali).

³ I militi della protezione civile possono essere impiegati, secondo la loro formazione, per i seguenti lavori di raccolta del legname:

- a. i selvicoltori qualificati per i lavori di raccolta del legname di ogni tipo;
- b. i militi che hanno frequentato con successo un corso riconosciuto di raccolta del legname di almeno 10 giorni sono autorizzati ad abbattere, depezzare ed esboscare gli alberi normali. A loro è vietato eseguire abbattimenti speciali e sezionature che comportano pericoli analoghi;
- c. i militi che hanno frequentato con successo un corso riconosciuto di raccolta del legname di almeno 3-5 giorni sono autorizzati ad abbattere, depezzare ed esboscare gli alberi normali con un diametro di al massimo 20 cm. A loro è vietato eseguire abbattimenti speciali e sezionature che comportano pericoli analoghi;
- d. i militi che hanno frequentato almeno la formazione di base per la motosega a catena sono autorizzati a depezzare ed esboscare alberi o tronchi con un diametro di al massimo 20 cm. Per loro è vietato abbattere alberi.

Sezione 6: Realizzazione di opere di costruzione

Art. 47

Durante la pianificazione e l'esecuzione come pure durante il ripristino e lo smantellamento di opere di costruzione ad uso di terzi o accessibili al pubblico, è necessario osservare le regole riconosciute dell'arte edilizia e il diritto applicabile.

Sezione 7: Protezione NBC

Art. 48 Basi legali

¹ Ai servizi di protezione civile in caso di aumento della radioattività si applicano la legge federale del 22 marzo 1991¹² sulla radioprotezione, l'ordinanza del 26 aprile 2017¹³ sulla radioprotezione, l'ordinanza del DFI del 26 aprile 2017¹⁴ concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione e l'ordinanza del DFI del 26 aprile 2017¹⁵ sulla dosimetria individuale e ambientale.

² In caso di eventi radiologici, biologici o chimici, un servizio di protezione civile può essere prestato solo sotto la responsabilità e la direzione tecnica del competente organo NBC.

³ Nelle zone di pericolo possono intervenire solo militi della protezione civile formati e muniti del necessario equipaggiamento personale di protezione e dei necessari strumenti di misurazione delle sostanze pericolose.

Art. 49 Condurre veicoli

¹ La conduzione di un veicolo con l'equipaggiamento di protezione NBC è ammessa nell'ambito della formazione solo su terreni sbarrati adibiti alle esercitazioni. È vietato indossare copristivali di protezione.

² I militi della protezione civile assicurano mediante un'apposita segnaletica e postazioni per la regolazione del traffico che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno d'esercitazione.

Sezione 8: Lavori presso oggetti d'esercitazione

Art. 50 In generale

Gli oggetti d'esercitazione non sorvegliati devono essere sbarrati e segnalati con cartelli di pericolo che ne vietano l'accesso.

Art. 51 Misure da adottare prima di utilizzare oggetti d'esercitazione

¹ È necessario accertarsi che:

- a. le condotte elettriche, telematiche, del gas, dell'acqua, del riscaldamento e della canalizzazione siano interrotte;
- b. le fosse di liquame, le fosse di depurazione e i serbatoi del carburante siano svuotati e aerati;
- c. le sostanze problematiche, i rifiuti e i rifiuti speciali siano eliminati e smaltiti a regola d'arte.

Art. 52 Figuranti

¹ Per le esercitazioni deve essere schizzata una panoramica con le ubicazioni dei figuranti.

² I figuranti devono essere posizionati in modo tale da essere in grado di abbandonare la zona d'esercitazione con le proprie forze in qualsiasi momento.

Art. 53 Esercitazioni congiunte con i pompieri

¹ Le esercitazioni congiunte con i pompieri in cui vengono appiccati fuochi possono essere svolte solo sotto la direzione dei pompieri.

² Per le esercitazioni con fuoco o macerie devono essere designati un capo della sicurezza e un capo dei figuranti.

³ La polizia e le persone residenti devono essere informate in precedenza sui seguenti punti:

- a. il tipo di esercitazione;
- b. il luogo, la data, l'ora e la durata;
- c. le deviazioni.

¹² RS 814.50

¹³ RS 814.501

¹⁴ RS 814.501.261

¹⁵ RS 814.501.43

Sezione 9: Sussistenza

Art. 54 Basi legali e sistema HACCP

¹ Alla sussistenza nella protezione civile si applica la legge federale del 20 giugno 2014¹⁶ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e l'ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁷ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

² Per ogni attività di trasformazione delle derrate alimentari nella protezione civile deve essere elaborato un piano Hazard Analysis and Critical Control Points (sistema HACCP).

Art. 55 Responsabilità nel settore della sussistenza

¹ I militi della protezione civile che esercitano una funzione nel settore della sussistenza si assumono la responsabilità per il loro ambito.

² I superiori e gli istruttori istruiscono gli altri militi in base al loro impiego e li sorvegliano. In ogni caso le regole d'igiene devono essere trasmesse, verificate e applicate secondo il regolamento dell'esercito 60.002 sull'igiene delle derrate alimentari nell'esercito.

Art. 56 Igiene personale, igiene d'esercizio e della produzione

Fanno stato le prescrizioni del piano HACCP.

Sezione 10: Costruzioni di protezione

Art. 57 In generale

¹ Nei rifugi e negli impianti è vietato utilizzare apparecchi a combustibile liquido, gassoso o solido.

² Se delle persone si trovano nelle costruzioni di protezione, il funzionamento della ventilazione deve essere garantito entro un'ora nei rifugi ed entro quattro ore negli impianti.

³ Se il gruppo elettrogeno è in funzione, è necessario garantire e controllare regolarmente che i gas di scarico del motore diesel non penetrino all'intero delle costruzioni di protezione.

⁴ In caso di utilizzazione civile degli impianti di protezione devono essere osservate le prescrizioni tecniche delle costruzioni. In precedenza, la competente autorità cantonale preposta alla protezione antincendio stabilisce e approva le misure di protezione delle persone e antincendio nonché il dispositivo di sicurezza. Le modifiche tecniche alle installazioni sono soggette all'autorizzazione dell'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.

⁵ Lo smantellamento di elementi contenenti sostanze dannose per la salute quali l'amianto deve essere eseguito da una ditta specializzata.

Art. 58 Locali tecnici

¹ I lavori su impianti elettrici a corrente forte devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza del 30 marzo 1994¹⁸ sugli impianti elettrici a corrente forte.

² Prima di iniziare i lavori nell'ambito di un gruppo elettrogeno d'emergenza occorre disinserire il dispositivo di accensione automatica.

³ Se il gruppo elettrogeno è in funzione, nella sala macchine occorre indossare una protezione dell'udito.

⁴ Prima di iniziare dei lavori su motori e gruppi elettrogeni a cinghie trapezoidali, occorre togliere i fusibili principali e di comando. I collegamenti a innesto dei piccoli apparecchi di ventilazione devono essere separati.

⁵ I lavori nelle fosse fecali devono essere eseguiti da almeno due persone. Quella che lavora nella fossa deve essere assicurata in modo tale che in caso d'emergenza possa essere immediatamente tratta in salvo dalla persona che la assicura dall'esterno della fossa.

Art. 59 Serbatoi d'acqua

¹ In tempo di pace è proibito l'approvvigionamento di acqua potabile dal serbatoio d'acqua.

² I lavori di pulizia devono essere eseguiti da almeno due persone; mentre una esegue i lavori di pulizia, l'altra la sorveglia dall'esterno del serbatoio d'acqua.

³ I lavori in serbatoi con tre o più scomparti devono essere eseguiti da almeno tre persone.

⁴ Le persone impiegate per la pulizia dei serbatoi d'acqua indossano il seguente equipaggiamento:

- a. occhiali di protezione e machera con filtro di protezione contro i vapori di cloro;
- b. guanti di gomma o di plastica;
- c. stivali di gomma;
- d. abiti adatti con protezione per la testa e la nuca.

¹⁶ RS 817.0

¹⁷ RS 817.02

¹⁸ RS 734.2

Art. 60 Accessi, area circostante e presa e scarico d'aria

¹ Da 1,5 m di altezza, i pozzi devono essere muniti di staffe o scale di risalita. Queste ultime devono essere posizionate in modo tale da non terminare sul lato conico dell'uscita. Da 3 m di altezza, le staffe devono essere dotate di una gabbia di protezione.

² Da 4,5 m di altezza, i pozzi devono essere muniti di pianerottoli intermedi sfalsati lateralmente.

³ Per facilitare l'entrata e l'uscita dal pozzo deve essere previsto un dispositivo che permetta di tenersi.

⁴ Le griglie delle costruzioni di presa e scarico d'aria e dei pozzi di uscita di cunicoli d'evasione devono essere messe in sicurezza.

⁵ I punti che presentano un pericolo di caduta in prossimità di rampe e scale devono essere messi in sicurezza mediante ringhiere o parapetti ai sensi della norma SIA 358.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 61 Abrogazione di altri atti normativi

Le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione del 20 maggio 2009 sulla prevenzione di danni alla salute nella protezione civile sono abrogate.

Art. 62 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2021 i militi della protezione civile possono eseguire lavori di raccolta del legname ai sensi dell'articolo 46 capoverso 3 lettera b solo a condizione che abbiano assolto con successo un corso di raccolta del legname riconosciuto di almeno 5 giorni.

Art. 63 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione entrano in vigore il 1° marzo 2020.

Berna, 24 febbraio 2020

Ufficio federale della
protezione della popolazione:

Benno Bühlmann